

**DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI**

La legge contiene disposizioni riguardanti diversi settori dell'ampia materia ambientale.

Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (Titolo I)

E' disciplinata l'adozione delle misure previste dalla direttiva CEE n. 43 del 1992 (recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 1997, recentemente modificato dal D.P.R. n. 120 del 2003), che istituisce una rete ecologica europea coerente di zone protette – denominata "Natura 2000" – formata dai siti in cui si trovano determinati tipi di habitat naturali (definiti "SIC" – siti di importanza comunitaria o "ZPS" – zone di protezione speciale).

La presente legge attribuisce la competenza della **conservazione dei siti della rete Natura 2000** (con misure che possono comprendere, all'occorrenza, anche l'approvazione di specifici piani di gestione) alle Province in via generale, mentre, per i siti ricadenti nelle aree protette da un lato e per le aree naturali protette statali o i parchi interregionali dall'altro, rispettivamente agli enti gestori e alla Regione. In caso di parchi interregionali le funzioni sono esercitate di concerto con le altre Regioni interessate, previo coinvolgimento degli Enti locali e degli Enti di gestione. Alla Regione sono riconosciuti i compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'attività degli Enti competenti; la Giunta regionale, in particolare, definisce la procedura per l'individuazione di SIC e ZPS.

Sono previsti poi i criteri per l'individuazione del soggetto cui compete valutare l'incidenza sui siti della rete "Natura 2000" dei piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché il soggetto cui spetta la valutazione di altri progetti ed interventi che possono avere incidenze significative sul sito protetto; si stabiliscono infine le modalità con cui la valutazione di incidenza deve essere effettuata.

Disposizioni in campo ambientale (Titolo II)

Vengono attribuite alle Province una serie di funzioni già assegnate alla Regione da provvedimenti normativi statali, quali quelle in materia di raccolta funghi per iniziative scientifiche, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di stoccaggio di prodotti energetici. Resta di competenza della Regione la competenza relativa alla predisposizione del Programma degli interventi nel caso di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

In materia di **gestione di demanio idrico** (artt. 13-22): salve le prerogative dei consorzi di bonifica, le funzioni generali sono attribuite alla Regione.

A quest'ultima compete in particolare il rilascio delle concessioni per l'occupazione di aree del demanio idrico; la legge stabilisce in particolare i criteri di priorità per l'assegnazione dei titoli concessori, il procedimento per il rilascio, la durata massima, le condizioni per il rinnovo, le cause di revoca e decadenza, l'ammontare dei canoni diversificati a seconda della destinazione delle aree del demanio idrico, le sanzioni.

E' prevista infine la possibilità per chi abbia occupato senza regolare titolo aree del demanio idrico di richiedere a determinate condizioni, il rilascio della concessione.

In materia di **uso del territorio** (artt. 23-26): vengono disciplinati i contenuti del piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), il quale può assumere il valore e gli effetti del piano comunale delle attività estrattive (PAE), previa intesa con i Comuni interessati.

Il potere di autorizzare l'esecuzione di opere o lavori negli abitati da consolidare viene delegato ai Comuni mentre le funzioni relative alle modalità di perimetrazione degli abitati stessi, sono conferite ai Servizi tecnici di bacino salva la successiva approvazione della Giunta regionale.

La legge in esame prevede (artt.27-47) una serie di modificazioni a precedenti leggi regionali.

In particolare, l'art. 27 interviene sulla L. R. n. 17 del 1991, estendendo le possibilità di destinare le somme versate dai cavatori anche ad attività in materia di difesa del suolo e della costa.

Molto numerose risultano le novelle apportate alla legge regionale n. 44 del 1995, che reca: "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna". Alcune modifiche sono dirette ad arricchire le competenze dell'ARPA, rafforzando l'attività di programmazione degli interventi; la parte più consistente delle innovazioni incide però sulla struttura organizzativa dell'Agenzia stessa.

L'art. 44 (che modifica la legge regionale n. 31 del 1996) fissa l'ammontare del tributo speciale (ecotassa) per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani prodotti in ambiti territoriali diversi da quello ove ha sede la discarica, nonché l'ammontare del tributo cui sono soggetti i rifiuti smaltiti negli impianti che realizzano il recupero di materia o di energia. Nel secondo caso l'ecotassa è ridotta al 20%, a condizione che il recupero raggiunga una soglia percentuale minima stabilita dalla Giunta.

Quanto alla legge regionale n. 25 del 1999: l'art. 45 reca nuove regole in tema di gestione imprenditoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, finalizzate al sostegno della raccolta differenziata; l'art. 47, invece, introduce il metodo tariffario sia in relazione al servizio idrico integrato, sia in relazione alla gestione dei rifiuti.

Vengono infine introdotte (artt. 48-52) una serie di misure che investono vari settori, quali l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, la ridenominazione e perimetrazione del Parco regionale di Crinale Val

Parma e Cedra, i riconoscimenti del diritto d'uso dell'acqua e le concessioni preferenziali previsti dal D.P.R. n. 238 del 1999, la formulazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente (disciplinato dagli artt. 99 e 100 della L. R. n. 3 del 1999), l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.